



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Roma, data protocollo

Alle Direzioni Centrali
Loro Sedi

All'Ufficio Centrale Ispettivo
Sede

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F.
Loro Sedi

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.
Loro Sedi

Oggetto: Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Si ritiene opportuno, informare le sedi in indirizzo circa le novità introdotte dalla legge di stabilità per l'anno 2015 in oggetto indicata, in materia di trattamenti pensionistici e previdenziali.

La norma di specifico interesse è l'art. 1 commi 113, 707 e 708.

Il comma 113, riguardante esclusivamente il personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici, previsti dall'art. 24 comma 10 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31/12/2017.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Pertanto, dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017, coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata, con meno di 62 anni di età anagrafica, non sono soggetti alle riduzioni percentuali previste dall'art. 24 sopra citato.

I commi 707 e 708, riguardanti invece tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dispongono che “in ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.

Tale limite “si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data”, cioè dal 1° gennaio 2015.

Dalla lettura dei commi 707 e 708, e in attesa di ricevere istruzioni da parte dell'ente previdenziale, risulta che i destinatari della norma sono solo coloro che hanno già maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995 (sistema retributivo).

La norma riguarda sia le cessazioni che interverranno dal 2015, sia i trattamenti pensionistici già liquidati dal 2012, con effetto dal 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della legge di stabilità).

Non appena l'Inps fornirà ulteriori istruzioni sulle modifiche in esame, sarà cura di questa Direzione Centrale informare le sedi in indirizzo.

La presente circolare, trasmessa agli Uffici in indirizzo via posta elettronica certificata, è rinvenibile sulla intranet del Dipartimento, nella sezione “Risorse Finanziarie”, alla voce “Norme”.

Si invita, pertanto, a voler dare della presente circolare la più ampia diffusione a tutto il personale.

IL DIRETTORE CENTRALE